



Comune di
Figline e Incisa Valdarno

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL
GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
ART. 19 L.R. TOSCANA N. 1/2005 e succ. mod. e int.**

*approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio
con poteri del Consiglio Comunale n. del*



Comune di
Figline e Incisa Valdarno

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Funzioni del Garante della Comunicazione

Articolo 4 – Nomina e durata in carica del Garante della Comunicazione

Articolo 5 – Incompatibilità, casi di revoca e cessazione

Articolo 6 - Forme e modalità di comunicazione

Articolo 7 - Destinatari della comunicazione

Articolo 8 - Rapporti sull'attività

Articolo 9 – Protocolli procedurali interni

Articolo 10 - Risorse per l'esercizio della funzione

Articolo 11 - Norme finali



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento istituisce il Garante della Comunicazione e ne disciplina i requisiti e le funzioni in attuazione degli articoli 19 e 20 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, "Norme per il governo del territorio" e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Definizioni

1. *Legge*: nell'ambito del presente Regolamento il termine, se non accompagnato da altri elementi identificativi, richiama la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 12.01.2005 ed entrata in vigore, con tempi differiti, il 27 gennaio 2005.

2. *Strumento della pianificazione territoriale*: ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/05 è strumento della pianificazione territoriale di competenza comunale, il Piano Strutturale disciplinato dall'art. 53 della Legge e sue varianti.

3. *Atti di governo del territorio*: ai sensi dell'art. 10 della Legge, sono atti di governo del territorio il Regolamento Urbanistico disciplinato dall'art. 55, i piani complessi di intervento disciplinati dall'art. 56, i piani attuativi di cui all'art. 65. Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi, i piani e i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati.

Articolo 3 - Funzioni del Garante della Comunicazione

1. Il Garante della Comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza comunale, disciplinati al capo III del titolo I, al capo II del titolo II e al capo I del titolo III della L. R. n. 1/2005, mediante i quali si formano e assumono efficacia gli strumenti della pianificazione territoriale e le relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio e le relative varianti, come definiti al precedente Articolo 2.

2. Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante della Comunicazione, in relazione agli strumenti e agli atti di cui al comma 1:

- assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio;
- promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo, prevedendo la possibilità per il pubblico di sottoporre le osservazioni, le informazioni, le analisi o le opinioni che ritiene pertinenti in merito all'attività proposta;
- assicura la trasmissione tempestiva agli Organi o alle Strutture competenti delle osservazioni, dei pareri, dei suggerimenti, delle richieste emersi e raccolti nel corso del procedimento e cura che questi abbiano tempestiva trattazione nelle sedi opportune;
- redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della L.R.T. n. 1/2005, come disciplinato dal successivo Articolo 7 del presente Regolamento.

3. Esula dai compiti del Garante di cui al presente Regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, di cui all'art. 11 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e all'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005 n. 30.

Articolo 4 – Nomina e durata in carica del Garante della Comunicazione

1. Il Garante della Comunicazione può essere scelto all'interno della struttura dell'ente, individuando un dipendente del Servizio "Innovazione, Programmazione, Partecipazione" comunque non Responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione (articolo 19, comma 2bis, L.R.T. 1/2005) e non appartenente al Servizio/Unità di progetto/Ufficio



Comune di Figline e Incisa Valdarno

autonomo individuato quale “proponente” ai sensi dell'art. 4, lettera I), e art. 15 della L.R.T. n. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

2. Il Garante della Comunicazione può essere scelto anche all'esterno della struttura dell'Ente e deve essere dotato dei necessari requisiti, previa adeguata pubblicizzazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle candidature.

3. La nomina del Garante della Comunicazione viene effettuata con provvedimento motivato del Sindaco.

4. Nel conferire l'incarico, il Sindaco deve orientarsi verso soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma di laurea, ai sensi dell'ordinamento previgente, e di idonea preparazione professionale, privilegiando specifiche esperienze nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.

5. Se il Garante è nominato tra i dipendenti dell'Ente, svolge tale attività in aggiunta alle sue funzioni di competenza, secondo il principio dell'omnicomprensività del trattamento economico di qualifica e posizione.

6. Il Garante della Comunicazione resta in carica fino ad un massimo di tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Nei sessanta giorni precedenti la scadenza dell'incarico, il Sindaco provvede alla nomina del nuovo Garante, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, che comunque avrà effetto alla scadenza dell'incarico precedente.

7. Per procedimenti relativi a strumenti o atti di particolare rilievo, il Sindaco può formulare un proprio provvedimento per nominare un Garante che risponda adeguatamente alla peculiarità e straordinarietà di tali procedimenti.

Articolo 5 – Incompatibilità, casi di revoca e cessazione

1. Il Garante della Comunicazione è un organo monocratico.

2. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica, con l'esercizio delle professioni forensi, con le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica.

3. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

4. Il Garante della Comunicazione è revocato dal Sindaco qualora, nel corso del mandato, venga a verificarsi una situazione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, o siano rilevati gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti dei compiti affidati.

5. Il Garante della Comunicazione può presentare le proprie controdeduzioni nei successivi dieci giorni dalla notificazione del provvedimento motivato di revoca.

6. Il Garante della Comunicazione può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono accolte dal Sindaco.

Articolo 6 - Forme e modalità di comunicazione

1. Il Garante della Comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

a) redigere note informative relative alla principali fasi del procedimento da:

- da pubblicare nel sito web del Comune;
- da trasmettere agli Uffici del Comune che si occupano di informazione/comunicazione (U.R.P., Ufficio Stampa, ecc.);
- da affiggere nelle sedi del Comune aperte al pubblico e negli spazi per pubblica affissione;

b) assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare/rilasciare copia dei documenti e degli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, su richiesta di soggetti interessati e con onere finanziario a carico di questi ultimi;



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**

c) svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, ritenuti particolarmente rilevanti.

Articolo 7 - Destinatari della comunicazione

1. I destinatari della comunicazione sono gli Enti, le associazioni ed i cittadini, per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.
2. Allo scopo di favorire tale partecipazione, sarà facoltà del Garante individuare possibili elenchi di associazioni riconosciute ed operanti sul territorio comunale cui trasmettere le note informative di cui al precedente Articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza delle più importanti fasi del procedimento.

Articolo 8 - Rapporti sull'attività

1. Il Garante della Comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimenti per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio di cui all'Articolo 3, comma 1, del presente Regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio.
2. Il rapporto è allegato, a cura del Responsabile del procedimento, a tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo di competenza del Comune, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale secondo le disposizioni del capo II del titolo II e del capo I del titolo III della L.R.T. n. 1/2005.
3. Nel rapporto consuntivo, il Garante della Comunicazione:
 - esplicita le modalità informative che hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;
 - riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
 - riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.

Articolo 9 – Protocolli procedurali interni

1. Il Garante della Comunicazione si avvale degli apporti che gli dovranno pervenire da tutti i Servizi/Unità di progetto/Uffici autonomi del Comune laddove alcune delle loro attività possono incidere sugli strumenti di pianificazione e sugli atti del governo del territorio soggetti alla procedura partecipativa disciplinata dal presente Regolamento.
2. A tale scopo sarà facoltà del Garante della Comunicazione predisporre protocolli procedurali interni con i quali si definiscano modalità, forme e tempi, per la ricezione e divulgazione delle informazioni e della documentazione necessarie per l'espletamento delle sue funzioni, privilegiando il sistema informatico.

Articolo 10 - Risorse per l'esercizio della funzione

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della Comunicazione, il Comune assicura la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.
2. Il Garante potrà valersi, per l'espletamento delle proprie funzioni di cui al precedente Articolo 5, della collaborazione e del supporto del Servizio "Assetto del territorio", dell'Ufficio Stampa, dell'U.R.P., del C.E.D. e dei mezzi a loro disposizione nonché, ovviamente, dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Servizi/Uffici dell'Ente.



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**

Articolo 11 – Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R.T. n. 1/2005, alle disposizioni normative di carattere generale in materia di procedimenti amministrativi e alle norme regionali vigenti relative al Garante della Comunicazione.
2. Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.